



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

Consiglio Direttivo

Presidente: Paolo Capri

Vice Presidente: Maddalena Zucconi Galli Fonseca

Tesoreria: Anita Lanotte

Segreteria: Rocco Emanuele Cenci

Consiglieri: Maria Armezzani, Pietro Ferrara, Giorgio Stefano Manzi, Maria Assunta Occulto, Sandra Recchione, Alessandro Salvini, Maria Cristina Verrocchio

LINEE GUIDA PER LO PSICOLOGO ESPERTO IN PSICOLOGIA GIURIDICA IN AMBITO CIVILE E PENALE

Aggiornamento delle Linee Guida per lo Psicologo Giuridico approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Roma il 20 settembre 2019 e dalla Assemblea Generale dei Soci dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Chieti il 25 ottobre 2019.

Il presente aggiornamento delle Linee Guida per lo Psicologo Giuridico, istituite dall'AIPG nel 27 febbraio 1999, aggiornate una prima volta nel 2009, unico protocollo di tipo generale in psicologia giuridica, è la conseguenza delle modificazioni legislative dell'ultimo decennio, dell'approvazione del DDL Lorenzin attraverso il quale dal 22 dicembre 2017 lo psicologo ottiene il pieno riconoscimento quale professione sanitaria e della necessità di seguire le indicazioni dello sviluppo della specifica ricerca scientifica clinico – forense.

PREAMBOLO

Le seguenti disposizioni consistono in Linee Guida cui attenersi nell'esercizio dell'attività psicologica in ambito giuridico; esse non sono sostitutive del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani in quanto ogni psicologo è tenuto ad osservarne le norme a prescindere dal proprio campo specifico di intervento.

ARTICOLO 1

Lo psicologo giuridico è consapevole della responsabilità, civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie, derivante dal fatto che, nell'esercizio della sua professione, può incidere significativamente – attraverso i propri giudizi espressi agli operatori forensi e alla magistratura – sulla salute, sullo stato psicologico, sul patrimonio e sulla libertà delle persone coinvolte. Pertanto, presta particolare attenzione alle peculiarità normative, organizzative, sociali e personali del contesto giudiziario ed inibisce l'uso non appropriato delle proprie opinioni e della propria attività.

ARTICOLO 2

Lo psicologo giuridico non abusa della fiducia e della dipendenza degli utenti, destinatari delle sue prestazioni clinico-forensi che, a causa del processo, sono particolarmente vulnerabili dalla propria attività. Per questo, lo psicologo si rende responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze (*art. 3 C.D.*).

ARTICOLO 3

Lo psicologo giuridico, vista la particolare autorità del giudicato cui contribuisce con la propria prestazione, mantiene un livello adeguato di preparazione professionale (*art. 5 C.D.*), di speciale competenza che non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina (*art. 3* Protocollo d'intesa tra il CNOP, CSM, CNF); si aggiorna continuamente negli ambiti in cui opera, in particolare per quanto riguarda i contenuti della psicologia giuridica, della psicologia clinica e dell'età evolutiva (*Cap. 6 L.G.A.M.*). Non eroga prestazioni su argomenti in cui non sia preparato e si adopera affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli possa correttamente rispondere (*Cap. 8 L.G.A.M.*)

ARTICOLO 4

Tra le varie competenze che riguardano lo psicologo in ambito forense e giuridico vi è la diagnosi clinica, di funzionamento e psicopatologica.

Nell'attività diagnostica, nell'ambito clinico-forense, è sempre necessario costruire una relazione significativa tra periziando e consulente, o tra periziando e perito, per poter correttamente interpretare i dati clinici e quelli ricavati dai protocolli e dalle indagini strumentali.

ARTICOLO 5

Lo psicologo giuridico nei rapporti con i magistrati, gli avvocati e le parti, mantiene la propria autonomia scientifica e professionale. Sia pure tenendo conto che norme giuridiche regolano il mandato ricevuto dalla magistratura, dalle parti o dai loro legali, non consente di essere ostacolato nella scelta di metodi, tecniche, strumenti psicologici, nonché nella loro utilizzazione (*art. 6 C.D.*). Nel rispondere al quesito peritale tiene presente che il suo scopo è quello di fornire chiarificazioni al giudice senza assumersi responsabilità decisionali né tendere alla conferma di opinioni preconcepite. Egli non può e non deve considerarsi o essere considerato sostituto del giudice. Nelle sue relazioni orali e scritte evita di utilizzare un linguaggio eccessivamente o inutilmente specialistico (*art. 10 L.G.T.*) In esse mantiene separati l'accertamento dei fatti, di cui non dovrà occuparsi essendo valutazioni specifiche di tipo giudiziario, dalla valutazione psicologica delle vicende processuali, sulle quali dovrà esprimere pareri e giudizi professionali argomentati scientificamente (*Cap. 6 L.G.A.M., Cap. D L.G.T.*).

ARTICOLO 6

Lo psicologo giuridico presenta, all'avente diritto, i risultati del suo lavoro, rendendo esplicito l'approccio teorico di riferimento, gli strumenti e la metodologia utilizzata (*art. 5 C.D.*) così da permettere un'effettiva valutazione e critica relativamente all'interpretazione dei risultati.

Egli, se è richiesto, discute con il giudice i suggerimenti indicati e le possibili modalità attuative.

ARTICOLO 7

Nell'espletamento delle sue funzioni lo psicologo giuridico utilizza metodologie scientificamente affidabili riconosciute dalla Comunità scientifica di riferimento (*art. 5 C.D.*). Nei processi per l'affidamento dei figli la tecnica peritale è improntata quanto più possibile al rilevamento di elementi provenienti sia dai soggetti stessi sia dall'osservazione dell'interazione dei soggetti tra di loro.

ARTICOLO 8

Lo psicologo giuridico valuta attentamente il grado di validità e di credibilità delle informazioni, dei dati e delle fonti su cui basa le conclusioni raggiunte e, all'occorrenza, vaglia ed espone ipotesi interpretative alternative (*art. 7 C.D.*). Evita altresì di esprimere opinioni non suffragate dalla letteratura scientifica di riferimento.

ARTICOLO 9

Lo psicologo giuridico esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su documentazione adeguata e attendibile. E' da considerare deontologicamente e scientificamente scorretto esprimere un parere su un soggetto senza averlo esaminato.

ARTICOLO 10

Lo psicologo giuridico agisce sulla base del consenso informato da parte del cliente/utente. In caso di intervento individuale o di gruppo, è tenuto ad informare nella fase iniziale circa le regole che governano tale intervento (*art. 14 C.D., Cap. 8 L.G.T.*). Qualora il mandato gli sia stato conferito da persona diversa dal soggetto esaminato o trattato, per esempio da un magistrato, lo psicologo chiarisce al soggetto le caratteristiche del proprio operato.

ARTICOLO 11

Stante il contesto in cui opera, lo psicologo giuridico ha particolare cura nel redigere e conservare appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere sotto qualsiasi forma che riguardino il rapporto col soggetto (*art. 17 C.D.*). Nell'ambito penale, nelle perizie in caso di ipotesi di abuso e/o maltrattamento di minore, egli ricorre alla videoregistrazione o alla audioregistrazione delle attività svolte. Tale materiale deve essere posto a disposizione delle parti e del magistrato.

ARTICOLO 12

Lo psicologo giuridico che opera nel processo, proprio per la natura conflittuale delle parti in esso, è tenuto ad ispirare la propria condotta al rispetto e alla lealtà (*art. 33 C.D.*). Ove previsto dalla legge, concerta insieme ai colleghi tempi e metodi per il lavoro comune, critica, ove lo ritenga necessario, i giudizi elaborati degli altri colleghi, nel rispetto della loro dignità e fondandosi su argomentazioni di carattere scientifico e professionale evitando nel modo più assoluto critiche rivolte alla persona (*art. 36 C.D.*).

ARTICOLO 13

I consulenti di parte mantengono la propria autonomia concettuale e professionale rispetto l'assistito e forniscono il proprio contributo processuale anche attraverso il controllo dell'operato degli altri tecnici coinvolti.

ARTICOLO 14

I ruoli dell'esperto nel procedimento penale e dello psicoterapeuta sono incompatibili (*art.26 C.D.; Cap. 5 L.G.A.M.*).

L'alleanza terapeutica, che è la caratteristica relazionale che domina la realtà psicoterapeutica, è incompatibile con il ruolo che il perito e il consulente tecnico devono mantenere nel processo. Per questo, chi ha o abbia avuto in psicoterapia una delle parti del processo o un bambino di cui si tratta nel processo o un suo parente, o abbia altre implicazioni che potrebbero comprometterne l'obiettività (*art. 26/2, art. 28/1 C.D.*), si astiene dall'assumere ruoli di carattere formale. Lo psicologo che esercita un ruolo peritale non svolge nel contempo, nei confronti delle persone diagnosticate, attività diverse come, per esempio, quelle di mediazione o di psicoterapia. Egli, con il consenso dell'avente diritto, potrà semmai, in quanto testimone, offrire il suo contributo agli accertamenti processuali (*art. 12 C.D.*). Durante il corso della perizia o consulenza, lo psicologo giuridico non può accettare di incontrare come cliente per una terapia nessuno di coloro che sono sottoposti nel processo a valutazione diagnostica.

ARTICOLO 15

Nelle valutazioni riguardanti l'affidamento dei figli, lo psicologo giuridico valuta non solo il bambino, i genitori e i contributi che questi psicologicamente possono offrire ai figli, ma anche il gruppo sociale e l'ambiente in cui eventualmente si troverebbe a vivere.

Sono indicati i riferimenti al "Codice Deontologico degli Psicologi" (C.D.), alle "*Linee Guida per le perizie in caso di abuso sui minori*" dell'Ordine degli Psicologi del Lazio (L.G.A.M.), alle "*Linee Guida per l'utilizzo dei test psicologici in ambito forense*" dell'Ordine degli Psicologi del Lazio (L.G.T.) e *Protocollo d'intesa* tra il CNOP, CSM, CNF.